CAMERA DEI DEPUTATI N. 2978

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 giugno 1985 (Stampato n. 608)

d'iniziativa del senatore FRACASSI

Licenza per depositi di caffé. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 giugno 1985

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa

ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza ».

ART. 2.

All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nei termini previsti dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro il termine di 60 giorni dalla contestazione dell'infrazione, si applicano anche le disposizioni del comma precedente ».